STUDIO LEGALE ATENA S.T.A.R.L.
AVV. NATALE MISSINEO – AVV TIZIANA FRAGOMELE
Via Trieste n. 50 - 87100 COSENZA Tel. 3288277038
P.E.O. studiolegaleatena@virgilio.it – [redacted]

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI

DELL'ART. 151 C.P.C.

Per: GUTTILLA DAMIANO [redacted]

rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Alessandro Missineo, codice fiscale MSSNTL70H06M208P, con domicilio digitale presso il difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla p.e.c.*natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it*, giusta procura speciale allegata al presente ricorso, stesa su foglio separato dal quale è stata estratta copia conforme informatica per immagine, che viene depositata con modalità telematica

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, cod. fisc. 80018500829

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Palermo, via della Ferrovia n.54, cod. fisc. 80012100824

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Modena, Via Rainusso n.70 -

Firmato Da: NATALE MISSINEO Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 241b425ac1479e1a

41124, cod. fisc. 80009830367, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec *ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;*

Premesso

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 89 del 21 maggio 2024, ha disposto l'inserimento/conferma/aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 **(DOC 1)**.

In data 26.06.2024, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della terza fascia del personale ATA **(DOC 2)** pur essendo in possesso dei requisiti di accesso alla seconda fascia del personale ATA di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) del DM 13.12.2000 n. 430, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche – profilo di assistente amministrativo – **(DOC 3)**.

A tutt'oggi, risulta inserito nelle graduatorie di terza fascia pubblicate dall'Istituto Comprensivo Statale "Renato Gattuso" di Palermo **(vedi pag. 2 DOC 4).**

L'ultimo istituto scolastico presso il quale il ricorrente ha prestato servizio è l'Istituto Comprensivo "Giacomo Leopardi" di Castelnuovo Rangone (MO) con contratto a tempo determinato decorrente dal 01/10/2007 al 30/06/2008 **(DOC 3)**; tale circostanza radica la competenza territoriale del giudice adito presso il Tribunale di Modena, sezione lavoro.

- Il Ministero ha disposto l'aggiornamento della prima e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA: in particolare la prima fascia (c.d. fascia dei 24 mesi) viene aggiornata annualmente e la terza ogni triennio (da ultimo il DM 89/24) tralasciando, in violazione dell'art.4 L.124/1999, l'aggiornamento della seconda fascia delle graduatorie del personale ATA.

Firmato Da: NATALE MISSINEO Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 241b425ac1479e1a

Argomentando ora in punto di diritto si osserva che il consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. C.D.S. Ord. del Consiglio di Stato 3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva - come nel caso del ricorrente - i 30 giorni di servizio richiesti per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di "chiusura di fatto" della stessa da parte del MIUR: difatti, bloccare l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie del personale ATA altro, non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.

Tale soluzione ermeneutica scaturisce da un'interpretazione armonica del D.M. 75/2001 atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, con la fonte di rango superiore ovvero la L.124/1999, che non ha inteso disporre la chiusura della seconda fascia della graduatoria per personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie costanti nel tempo aventi le medesime modalità del personale docente.

Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale. Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in seconda fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto.

Firmato Da: NATALE MISSINEO Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 241b425ac1479e1a

Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L. 400/1988 per i regolamenti c.d. "delegificanti", che debbono tuttavia essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato: "per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Il citato D.M. 75/2001 è carente di tali requisiti, pertanto, lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art.4 L.124/1999. (cfr. Tribunale di Bari n. 1077/2024; Tribunale di Arezzo n. 238/2022; Tribunale di Napoli n. 1534/2023; Tribunale di Bologna n. 252/2023; Tribunale di Bologna n. 326/2023; Tribunale di Pordenone n. 101/2023; Tribunale di Catanzaro n. 496/2024; Tribunale di Agrigento n. 282/2024; Tribunale di Cosenza n. 2325/2025; Tribunale di Busto Arsizio n. 412/2024; Tribunale di Siracusa n. 771/2024; Tribunale di Messina n. 818/2025; Tribunale di Napoli Nord n. 5064/2025; Tribunale di Foggia n. 1225/25; Tribunale di Arezzo n. 319/2025; Tribunale di Milano n. 14404/25).

Nel caso di specie, è stato documentalmente provato dal ricorrente il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo – profilo di assistente amministrativo - maturate in data successiva al 19.04.2001 **(DOC 3)** e che pertanto è in possesso dei requisiti per l'inserimento in seconda fascia ai sensi del co. 3 dell'art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430, a tutt'oggi vigente in quanto non espressamente abrogato da nessuna normativa successiva.

Firmato Da: NATALE MISSINEO Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 241b425ac1479e1a

Considerato il quadro normativo richiamato, nonché la costante e consolidata interpretazione giurisprudenziale il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale in epigrafe perché Voglia fissare **l'udienza di discussione a trattazione scritta o con sistemi audiovisivi,** emanare i provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c. e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i canditati/aspiranti che si trovano collocati nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia ATA, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM nonché dell'U.S.R. Sicilia – ATP di Palermo, essendo la notifica nei modi ordinari impossibile per l'ingente numero dei possibili soggetti coinvolti e per l'impossibilità di reperire i loro dati necessari per la notificazione;
- accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio – profilo di assistente amministrativo - presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA e, per l'effetto, ordinare al MIUR – USR Sicilia – ATP di Palermo di inserirlo nella predetta seconda fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano:

1) Decreto 89 del 21 maggio 2024;

Firmato Da: NATALE MISSINEO Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 241b425ac1479e1a

2) Domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ATA;

3) Certificato di servizio;

4) Graduatoria ATA III fascia;

5) Autocertificazione dei redditi e carta di identità.

- Palermo - Cosenza 19/05/2026

Avv. Natale Alessandro Missineo

Firmato Da: NATALE MISSINEO Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 241b425ac1479e1a